



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
U.N.E.P. - Dirigenza
Via Bartolo n. 10/16 – 06122 Perugia

Tel. 075/5405737

PEO: unep.ca.perugia@giustizia.it – roberta.antonelli@giustizia.it

PEC: unep.ca.perugia@giustiziacert.it

A spett/le

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

PEC: ord.perugia@cert.legalmail.it

E-mail: segreteria@ordineavvocati.perugia.it

A spett/le

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

PEC: ord.terni@cert.legalmail.it

A spett/le

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO

PEC: ordinespoletto@avvocatispoletto.legalmail.it

e p.c.

All'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello di Perugia

dott. Mario Vincenzo D'Aprile

E-mail: ca.perugia@giustizia.it

OGGETTO: avviso all'utenza a seguito della determinazione del Ministero della Giustizia, Prot. IV-DOG/03-1/2021/CA del 19/10/2021, in materia di regolarizzazione della firma di autenticazione della copia analogica di assegno bancario elettronico ex art. 15, comma 1°, lett. a) del Regolamento della Banca d'Italia del 22/03/2016, pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2016.

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Antonelli, quale Dirigente dell'U.N.E.P. in epigrafe

- vista la determinazione ministeriale in oggetto, che si allega alla presente, costituendone parte integrante;
- considerato che la firma di autenticazione della copia analogica di assegno bancario elettronico ex art. 15, comma 1°, lett. a), del Regolamento della Banca d'Italia del 22/03/2016, per essere regolare/valida, al fine dell'idoneità di tale copia analogica autentica a sostituire sia l'originale cartaceo sia l'originale elettronico dell'assegno medesimo, deve essere apposta non siglata, ma per esteso, con indicazione di nome, cognome e qualifica del firmatario, a norma dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- considerato, pertanto, che l'Ufficiale Giudiziario ha il potere-dovere di controllare la regolarità/validità della firma di autenticazione *de qua*, sia in sede di certificazione di conformità su precetto ex art. 480, comma 2°, c.p.c., sia, a maggior ragione, in sede di pignoramento su copia analogica autentica di assegno bancario elettronico, con la conseguenza che, in caso di esito negativo del controllo medesimo per rilevata irregolarità/invalidità della firma di autenticazione rispetto alla prescrizione legale di cui all'art. 18 D.P.R. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la parte creditrice istante ha l'onere di attivarsi presso la Banca negoziatrice, depositaria dell'originale dell'assegno medesimo, al fine della dovuta regolarizzazione della firma di autenticazione a norma di legge, di cui sopra;
- tenuto, altresì, conto che l'allegata determinazione ministeriale in oggetto risulta trasmessa dal Ministero della Giustizia al Consiglio Nazionale Forense, per opportuna conoscenza, stante la rilevanza nazionale della problematica *in subiecta materia*;

tanto premesso, **invita l'utenza a controllare preventivamente la regolarità/validità della firma di autenticazione apposta sulla copia analogica autentica dell'assegno bancario elettronico dal Funzionario della Banca negoziatrice, depositaria dell'originale dell'assegno medesimo, in modo tale da richiedere tempestivamente alla stessa Banca la dovuta regolarizzazione a norma di legge, qualora la firma di autenticazione *de qua* sia irregolare, in quanto meramente siglata e/o priva dell'indicazione del nome, cognome e qualifica del Funzionario firmatario.**

Cordiali saluti.

Perugia, li 28/10/2021

Il Dirigente U.N.E.P. Dott.ssa Roberta Antonelli

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
IL DIRIGENTE UNEP
(Dott.ssa Roberta Antonelli)

